REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE

COMUNE DI VALLO TORINESE



PRG
PIANO REGOLATORE GENERALE
variante strutturale n.1
ai sensi dell'art.17 - 4° comma della L.R. 56/77
PROGETTO DEFINITIVO

C1

controdeduzioni ai pareri e contributi di carattere urbanistico e ambientale espressi nella seconda conferenza di copianificazione

ESTENSORI: arch. Giovanni Piero Perucca

STUDI GEOLOGICI: geol. Marina Perino

data: marzo 2019

Il presente documento riporta le osservazioni di natura urbanistica espresse sulla proposta tecnica del progetto definitivo della variante strutturale n.1 (adozione con DGC n. 38 del 2.10.2018 in sede di seconda conferenza di copianificazione dai soggetti istituzionali partecipanti.

In specifico si riportano le osservazioni espresse dal Settore Copianificazione urbanistica della Regione Piemonte e dal Servizio Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Torino riepilogate nei documenti prodotti in sede di conferenza.

Per una migliore lettura del presente documento di riscontro, viene riportato lo stralcio del documento depositato in sede di conferenza e le successive controdeduzioni in carattere corsivo - grassetto.

A) OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO - Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

1.2 Perimetrazione degli abitati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 56/77 e s.m.i.

In relazione alle misure di contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa in territorio extraurbano messe a punto dalla p.t.P.D. si esprimono nel seguito alcune considerazioni sulla proposta di perimetrazione dei centri e nuclei abitati definita nell'elaborato cartografico tav. P.6b.v.

Sebbene la perimetrazione risulti nel suo complesso coerente con i disposti di cui all'art. 12, co. 2, n. 5.bis della l.r. 56/1977, si riscontra la presenza di alcune superfici libere da edifici incluse nel perimetro del centro abitato che, dalle informazioni rese disponibili, non sembrano rispondere pienamente ai criteri stabiliti dalla circolare regionale sulla perimetrazione dei centri abitati. Si fa presente a tale riguardo che i lotti non edificati, seppure inclusi in aree di trasformazione, possono essere ricompresi esclusivamente se contornati almeno da due/tre lati da altri lotti già edificati e purché non vi sia interruzione tra lotti edificati (criterio ISTAT). Possono inoltre essere compresi spazi liberi inedificati, seppur di frangia e non interamente interclusi, esclusivamente se pubblici o di uso collettivo esistenti e utilizzati al servizio degli abitanti (si veda in proposito il Comunicato dell'Assessore "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/77, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indirizzi procedurali" pubblicato sul BUR44 del 31/10/2013).

Ci si riferisce, in particolare, all'ambito compreso tra la Ars.1 e il confine comunale con Fiano, l'area tra la Borgata Spagna, la via Torino e la Ni.9, inserita in zone di notevole interesse agronomico, di II^ classe di produttività, nonché le aree esterne di frangia localizzate, lungo il versante occidentale (per lo più ricomprese in classi di rischio IIIa o IIIb2-3).

Si richiede pertanto la ridefinizione della perimetrazione proposta eliminando le parti in cui non ricorrono le condizioni sopra richiamate, sulla base anche di quanto riportato nello stralcio planimetrico della tav. 6b.v di seguito riportato. (planimetria)

La perimetrazione approvata è trasmessa alla Regione e alla Città Metropolitana, contestualmente agli altri elaborati dello strumento urbanistico in formato shapefile o .dxf, georiferiti nel sistema di riferimento UTM/WGS84 fuso 32N, nonché ove possibile in formato .pdf firmato digitalmente ai sensi di legge e in formato cartaceo.

Riscontro: La perimetrazione del centro abitato viene stralciata dalla documentazione della presente variante e sarà adottata con separato provvedimento.

1.3 Sistema storico e architettonico e paesaggistico

In relazione alle modifiche apportate alle misure di salvaguardia delle valenze storico-architettoniche e/o paesaggistiche operanti, in particolare, nel nucleo originario VN, si osserva come alcune delle nuove prescrizioni introdotte con la Variante possano tendere ad una riduzione delle tutele sugli edifici esistenti.

Nel dare atto che l'impianto regolamentare individua correttamente tale zona ai sensi dell'Art. 24 della L.U.R., si ritiene opportuno segnalare che sono da considerarsi soggetti a tutela non solo gli edifici vincolati (d.lgs. 42/2004) di cui alle lettere A) e B), dell'art. 17.3 delle N.T.A., ma anche quelli ascritti alla lett. D), in quanto costituenti, nel loro insieme, di specifica identità morfologica dell'insediamento storico.

Infatti, l'art. 24 del P.P.R. dispone nelle sue direttive di evitare interventi che 'alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale'.

In tale ottica non appare quindi condivisibile consentire nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, interventi di recupero di volumi, anche se contigui con l'edificio preesistente, comportanti incrementi di SUL fino al limite di 250 mq.

Si richiede pertanto di rivalutare in sede di predisposizione del Progetto definitivo l'opportunità di stabilire un limite decisamente più contenuto di incremento della SUL attivabile con l'intervento di ristrutturazione edilizia se non soggetto a un piano di recupero.

Inoltre, si segnala che non trova corrispondenza il riferimento "…precedente art. 15.13." riportato alla voce "note" della lettera A, ma più correttamente all'art. 16.1 e 16.2 .

Riscontro:

1.Nell'art.17.3 delle Norme di Attuazione viene introdotta una limitazione per gli edifici di cui alla lettera D) che contempla la attivazione di un Piano di recupero per superfici superiori a mq. 150.

2. Il refuso segnalato viene corretto;

1.4 Norme tecniche di attuazione

In merito alle modificazioni apportate al testo normativo si segnalano talune incongruenze ed impropri richiami e/o rimandi ad altri disposti regolamentari che non trovano puntuale riscontro nelle N.T.A., in particolare:

- all'art. 6.2 e 6.3 Relativamente alle disposizioni definite per consentire la realizzazione della "residenza per il titolare e/o del custode", si segnala che la nuova formulazione dell'art. 26 Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari, della L.R. 56/77, fissa la possibilità di edificare un'unità abitativa a servizio degli insediamenti e chiede al piano regolatore di stabilire, oltre alla superficie massima, anche un vincolo notarile di pertinenzialità con l'unità produttiva. Si modifichi dunque il testo in coerenza con tale disposizione;

- all'art. 13, punto 13.1, ai fini della coerenza con i disposti dell'art. 20 della LR 56/77, il valore "150 mc/ab" deve essere adeguato a "120 mc/ab";

- all' art. 5 - Tipo di intervento, verificare il richiamo "…al successivo art. 20.1" ;

- all'art. 6, al paragrafo conclusivo, inerente la suddivisione delle destinazioni d'uso, il riferimento "AIE – aree produttive di completamento" dovrebbe fare più opportunamente

riferimento alla sigla “AIC”, in coerenza con quanto riportato nella scheda di zona, di cui al successivo art. 17.9, e nelle tavole di progetto;

- all’art. 13, comma 2, verificare il rinvio “..successivo paragrafo 14.4”.

Riscontro: Le norme di attuazione vengono adeguate alle succitate osservazioni.

2. Aspetti ambientali, paesaggistici e di rischio

2.1 Aspetti specifici relativi alla coerenza con il Piano paesaggistico regionale

Si premette che l’esame di questi aspetti è stato condotto congiuntamente al Settore Territorio e Paesaggio.

Di seguito si riportano le valutazioni del Settore Territorio e Paesaggio pervenute con nota mail del 07 marzo 2019.

Dall’esame degli elaborati della Variante emerge che non è stata approfondita la verifica della coerenza delle trasformazioni proposte con il Piano paesaggistico regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3.10.2017, ma sono state unicamente riproposte le considerazioni già contenute nella proposta tecnica del progetto preliminare relative alle norme in salvaguardia del P.p.r. adottato nel 2015, che dovranno quindi essere aggiornate.

Riscontro:

Si integra la documentazione progettuale con i riferimenti al PPR del 2017 definitivamente approvato e con una verifica sintetica di coerenza tra gli obbiettivi della Variante strutturale e le strategie e obbiettivi del PPR.

Sulla base della documentazione trasmessa, si esprimono comunque le seguenti osservazioni relative ad alcune delle aree oggetto di trasformazione previste dalla variante che presentano qualche elemento di criticità.

L’**area Ni.9** ricade all’interno dell’ambito caratterizzato nella cartografia del P.p.r. dalla componente morfologica insediativa **m.i.10** “**aree rurali di pianura o collina**”, disciplinata dall’**art. 40** delle N.d.A. del P.p.r. “**Insediamenti rurali**”, all’interno della quale è da contenere la proliferazione insediativa, limitando gli interventi edilizi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse; l’ambito interessato è inoltre parzialmente ricompreso nelle **“aree di notevole interesse agronomico”** per le quali **l’art. 20** delle N.d.A. del P.p.r. dispone che possano essere previsti eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli unicamente quando sia dimostrata l’effettiva inesistenza di alternative. Analogamente ricadono in ambito rurale di notevole interesse agronomico, disciplinato dai citati artt. 20 e 40 delle N.d.A. del P.p.r., le **aree di nuovo impianto Ni.3 e Ni.2**, con l’annessa previsione di nuova viabilità e il **lotto AC16.** In tali ambiti, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati, è comunque necessario non costituire la creazione di nuovi aggregati, garantendo la continuità con il tessuto edilizio esistente.

Si rileva che l’area Ni9 e le aree Ni2 e Ni3 si localizzano in continuità con l’edificato; in particolare l’area Ni9 come anche evidenziato dal Comune in relazione alle osservazioni formulate dalla Regione in sede di prima conferenza di copianificazione, ricade in area completamente infrastrutturata, parzialmente interclusa fra aree di completamento previste e lotti già edificati. Le aree Ni3 e Ni4 vanno a ricucire un tessuto edilizio sfrangiato, contribuendo a definire il bordo urbano, la cui delimitazione ultima sarà data dalla via Spagna, che costituirà un confine netto fra aree libere e aree costruite.

Per gli insediamenti previsti su tali aree sarà comunque necessario prevedere in sede di progetto definitivo adeguati criteri progettuali in relazione a orientamenti, tipologie edilizie, materiali, che assicurino la coerenza paesaggistica con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto.

Il lotto **AC16,** che costituisce un prolungamento lineare dell'edificato esistente, si protende sul territorio agricolo libero da edificazione, concorrendo alla creazione di ulteriore dispersione insediativa; si evidenzia quindi l'opportunità che il Comune riconsideri l'effettiva necessità di tale previsione in sede di progetto definitivo.

Le **aree Ni.11** ricadono in un ambito che il P.p.r. individua fra le aree rurali che rivestono un notevole interesse paesaggistico, in quanto è connotato da una particolare commistione fra aree prative e bordi boscati; l'**art. 32** delle N.d.A. del P.p.r. prevede che in tali aree venga conservata la leggibilità dei segni del paesaggio agrario, in particolare dove connessi agli insediamenti tradizionali, quali cascine o aggregati rurali o agli elementi lineari come siepi, alberate, muri a secco, e che siano definite specifiche normative per eventuali manufatti, relativamente a materiali e tipologie edlizie.

Si prende atto che, rispetto a quanto contenuto nella proposta tecnica del progetto preliminare, le aree localizzate in tale ambito sono state ridimensionate; in considerazione delle caratteristiche dell'area si richiede comunque che nelle N.T.A. del Prg, all'interno della corrispondente scheda normativa siano tenute presenti le cautele imposte dai disposti dell'art. 32 delle N.d.A. del P.p.r., inserendo una norma che indirizzi le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate all'interno dell'area, specificando l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie che garantiscono il corretto inserimento paesaggistico nel contesto.

Riscontro:

In merito alla localizzazione delle aree Ni3, Ni2, Ni9, Ni11, AC16, come risulta dal verbale conclusivo della 2°conferenza di copianificazione, sul territorio comunale non si sono rilevate alternative alla localizzazione di insediamenti analoghi né la possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze insediative previste.

Per le aree Ni2, Ni3, Ni9 alla relazione di verifica di coerenza del PPR vengono allegate delle viste fotografiche sul contesto presente da cui emerge che non si tratta di zone rurali e che non sono attualmente utilizzate per fini colturali agricoli;

L'effettivo stato dei luoghi delle aree Ni11 è stato oggetto di approfondimento d'analisi nell'ambito della Verifica di assoggettabilità a VAS nelle fasi precedenti dell'iter procedurale, con approfondimenti di analisi relative alla possibile interferenza con le aree boscate. Le porzioni di zone Ni11 nelle parti verso il versante montuoso sono state stralciate dalle previsioni di variante, in linea anche con gli indirizzi strategici anche del PPR per l'ambito 37 che prevede tra le altri indirizzi: " contenere la dispersione areale del costruito in risalita dei versanti".

Le norme di attuazione vengono adeguate alle succitate osservazioni.

Con riferimento alla disciplina dei beni paesaggistici, si segnala la necessità di apportare alcune modifiche all'**art. 16.4** delle NTA. Si ricorda che la corretta dizione per i beni tutelati ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 è "tutela paesaggistica" e non "tutela ambientale" e che i territori coperti da foreste e da boschi sono tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), e non lett. h), del d.lgs. 42/2004.

Si segnala inoltre la necessità di aggiornare i riferimenti alle norme del P.p.r., che rimandano al Piano adottato nel 2015, evidenziando che costituiscono disposizioni immediatamente prevalenti, relative ai beni paesaggistici ricadenti nel territorio comunale di Vallo Torinese, l'art. 14 co. 11 e l'art. 16 co. 12 e 13 delle N.d.A. del P.p.r.

Con particolare riferimento alla prescrizione di cui al comma 19 dell'art. 33 delle N.d.A. del P.p.r. inerente agli usi civici si segnala che l'art.3, comma 3 della legge n. 168 del 20.11.2017, successiva all'approvazione del Ppr, prevede che nel caso di liquidazione di un terreno gravato da uso civico, permanga in ogni caso il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h) del Codice.

Si suggerisce pertanto di far specifico riferimento alla legge vigente.

Si ricorda inoltre che il d.lgs. 227/2001 è stato abrogato dal d.lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

In merito alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, ai fini di maggiore chiarezza si suggerisce di inserire nell'articolo che tutti gli interventi su beni soggetti a tutela ai sensi dell'art.142, co.1 del d.lgs. 42/2004, ancorché non cartografati, sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dalla L.R. n. 32/2008 ovvero dall'art. 3 del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli stessi.

Con riferimento al secondo capoverso dell'articolo, si evidenzia che le zone fluviali interne di cui all'art. 14, co. 2 delle N.d.A. del P.p.r., ancorché come nel caso di Vallo T.se possano coincidere con le fasce dei 150 metri tutelate ai sensi dell'art.142, co. 1, del d.lgs. 42/2004, non costituiscono bene paesaggistico, ma rappresentano una delle componenti paesaggistiche riconosciute dal P.p.r. e non sono pertanto da trattare nel presente articolo.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 46, co. 9, delle N.d.A. del P.p.r., la variante deve rispettare non solo gli indirizzi citati nell'art.16.4, ma tutte le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.p.r. stesso relativi alle componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano sul territorio comunale, se interessate da previsioni normative o urbanistiche oggetto della variante stessa.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che il rispetto degli indirizzi citati relativi al sistema idrografico di cui all'art. 14 delle N.d.A. del P.p.r., può trovare riscontro all'interno della scheda normativa riferita alle previsioni oggetto di trasformazione nella presente variante che ricadono all'interno della zona fluviale interna del Torrente Tronta.

Riscontro:

Si integra la documentazione progettuale con una relazione di verifica sintetica di coerenza tra gli obbiettivi della Variante strutturale e le strategie e obbiettivi del PPR con valutazione di coerenza riferita ai suddetti interventi. (all.3 alla Relazione illustrativa)

Con riferimento all'ultimo capoverso dell'articolo, si chiarisce inoltre che i manufatti di interesse documentario non costituiscono vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del d.lgs 42/2004.

Si ricorda che dall'entrata in vigore del P.p.r. i comuni sono tenuti ad adeguare il proprio strumento di pianificazione al P.p.r. stesso, ai sensi dell' art. 145, comma 4 del d.lgs. 42/2004.

Riscontro: Si prende atto e si conferma l'applicazione delle succitate disposizioni.

2.2 Quadro della pericolosità e del rischio geologico idraulico e sismico

Con riferimento agli aspetti connessi all'aggiornamento del quadro del dissesto e della sintesi realizzato dalla Variante, si da atto che il parere conclusivo reso dalle strutture tecniche regionali competenti valuta favorevolmente la documentazione prodotta dichiarandola sostanzialmente conforme ed adeguata al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) a condizione che vengano interamente soddisfatte e recepite alcune indicazioni di carattere prescrittivo. Per una puntuale disamina dei contenuti si rimanda al parere espresso dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici del 01/03/2019, prot. n. 9444/A18000 costituente parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Ai fini della predisposizione del progetto definitivo si invita a soddisfare tali richieste avendo cura di verificare che tutte le prescrizioni con diretta efficacia sulla regolamentazione urbanistica siano puntualmente inserite nel testo normativo dello strumento urbanistico, in applicazione di quanto definito dalle specifiche tecniche regionali per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici (punto 11.4 della N.T.E. alla circolare PGR n. 7/LAP/96).

Riscontro: Si rimanda alla relazione di controdeduzioni geologiche.

2.3 Disciplina urbanistico-edilizia - Regolamento edilizio comunale

In riferimento al tema del riordino delle disposizioni regolamentari in materia edilizia, considerata la sopravvenuta approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale con D.C.R. n. 247- 45856 del 28.11.2017, che sostituisce integralmente il regolamento approvato con D.C.R. n. 548- 9691 del 29.07.1999 s.m.i., si ricorda che i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti entro il 30 novembre 2018 utilizzando la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 19/99 (Norme in materia edilizia). Il mancato adeguamento nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi (capo I) e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia (capo II) contenute nella parte prima del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali, regolamenti edilizi o piani regolatori, con esse incompatibili.

Riscontro: Il Regolamento Edilizio Comunale adeguato alla D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017è stato adottato con deliberazione consiliare n. 29 del 27.11.2018

3. Conclusioni

Le valutazioni conclusive illustrate nel contributo sono presentate all'esame puntuale della Conferenza di copianificazione e valutazione per l'espressione del parere definitivo di compatibilità dello strumento urbanistico alla pianificazione e alla programmazione sovralocale.

Si fa presente che l'Amministrazione comunale è tenuta ad approvare la Variante strutturale in forma definitiva recependo integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 15 comma 14 della l.r. 56/77 (Tutela ed uso del suolo).

La presente Variante al P.R.G.C. entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione comunale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli atti approvati sono trasmessi alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino secondo le modalità individuate dal regolamento regionale ad oggetto "Disciplina

della conferenza di copianificazione e valutazione prevista all'art. 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale" pubblicato sul BU4S1 in data 26/01/2017.

Si evidenzia, infine, quanto contenuto nel *Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all'applicazione dell'articolo 85 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/1977), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018." in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici (BUR n.52 S1 del 28.12.2018).* Con l'approvazione infatti della LR 19 del 17.12.2018 è stato modificato il comma 17 dell'articolo 15 della LR 56/1977, al fine di chiarire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dei Piani Regolatori e loro Varianti è subordinata, a pena d'inefficacia dello strumento urbanistico stesso, alla trasmissione alla Regione della deliberazione di approvazione unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, per consentire il monitoraggio e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.

Riscontro:
Si prende atto e si conferma l'applicazione delle succitate disposizioni.

OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Quadro del dissesto

… omissis

Cronoprogramma

… omissis

NOTA: Il riscontro alle osservazioni di cui ai succitati paragrafi è riportato nel fascicolo di riscontro alle osservazioni di carattere geologico.

Aspetti normativi

Art. 14.1 “Prescrizioni generali di carattere geologico” :

- il quarto capoverso deve essere così integrato: “Nei settori interessati da dissesti areali legati alla dinamica torrentizia EmA o da emergenze idriche (individuate nella *Carta del reticolato idrografico e delle opere di difesa idraulica*) è vietato realizzare locali seminterrati e interrati in qualsiasi classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica”.

- Al termine dell'ultimo capoverso inserire il riferimento normativo all'art. 18 comma 7 delle NTA del PAI.

- Integrare l'art. 14.1 con le norme definite al comma 6 dell'art. 14.3, in quanto sono ritenute norme di carattere generale valide per tutto il territorio comunale e non limitate alle “aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ZRI) e alle zone boscate”.

Art. 14.2 “Prescrizioni del piano per l'assesto idrogeologico” delle Norme di attuazione: - aggiornare il riferimento all'Allegato 4 “Carta di sintesi” del febbraio 2005;

- Classe IIb : inserire la seguente norma: “Dovrà essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate ed opportunamente convogliate verso linee di deflusso naturali. Si sottolinea che tali interventi dovranno evitare la realizzazione di tratti intubati”.

- Classe IIIa : in merito alla possibilità di realizzare in classe IIIa nuove costruzioni che riguardano in senso stretto edifici ad uso agricolo – forestale, connesse alla conduzione aziendale, (rif. punto 6.2 della NTE della Circolare P.G.R. 7/LAP/96) integrare la norma con la seguente definizione: “Nuove costruzioni non sono ammesse in aree in dissesto e all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua”.

In merito alla “Fascia di rispetto d'inedificabilità assoluta lungo i corsi d'acqua ” si prende atto che è stata accolta la richiesta di estendere l'ampiezza della fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali da 5 m ad almeno 10 m da entrambe le sponde, anche nei tratti intubati, mentre si rileva che gli ambiti edificati risultano classificati in classe IIIb3 anziché in classe IIIb4, ad esclusione degli edifici ubicati in prossimità delle sponde del Torrente Tronta.

Si ricorda che la fascia di rispetto dei corsi d'acqua è da considerarsi di assoluta inedificabilità e gli interventi ammissibili risultano in parte in contrasto con le norme della classe IIIb3 definite nelle *Norme tecniche di attuazione*.

Si ritiene pertanto necessario integrare le norme della classe IIIb3 con la seguente definizione: “Per gli ambiti edificati compresi all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua non sono ammessi ampliamenti in pianta della sagoma edilizia esistente e la realizzazione di edifici accessori (box, tettorie, ricovero attrezzi, ecc...).

- Classe IIIb : in merito alle opere di riassetto territoriale previste le aree in classe IIIb, integrare la sezione “Idoneità all'utilizzazione urbanistica”, con la seguente norma: “L'Amministrazione comunale ha il compito di verificare che le opere di riassetto territoriale abbiano raggiunto l'obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità

urbanistica delle aree interessate (rif. 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96). Tali interventi necessiteranno nel tempo di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria o di ulteriori opere di miglioramento qualora l'evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la realizzazione".

Inserire nelle norme della classe IIIb il divieto di realizzare locali seminterrati e interrati.

- Classi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 : in merito alla definizione degli interventi edilizi ammessi nei settori compresi in classe IIIb2, IIIb3 e IIIb4, prima e dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale, le norme per le classi IIIb devono essere integrate con quanto definito nella *Relazione geologica* dell'ottobre 2017, da pag. 7 a pag. 9, "Aspetti normativi - Punto 26" (estratti dalla DGR 64 – 7417 del 7/04/2014 - Allegato A).

Integrare l'art. 14 con un nuovo comma riguardo alla realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica elevata (Classi III), in cui riportare il riferimento normativo alla DGR 18-2555 del 9/12/2015 (Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla D.G.R. n.64-7417 del 7/4/2014) e le indicazioni definite nella Relazione geologica dell'ottobre 2017, alle pagine 10 e 11 "Aspetti normativi – Punto 27".

14.3 - "Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ZRI) e zone boscate" :

- Sostituire il riferimento alla Circolare n. 4/AMD del 2012 con la norma vigente la Circolare n. 3/AMD del 10/09/2018 (*Legge Regionale 9 agosto 1989, n.45 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012).*

Riscontro: Le norme di attuazione vengono adeguate alle succitate osservazioni.

Aree di nuovo impianto e completamento - III fase ai sensi della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99

Nell'Allegato 1 "Schede descrittive aree di variante" della *Relazione geologica* dell'ottobre 2017 sono definite le le schede geologico – tecniche per le aree residenziali di nuovo impianto Ni (Area Ni1, Area Ni2, Area Ni3, Area Ni5, Area Ni9, Area Ni10, Area Ni11)e di completamento AC (Area AC15 e Area AC16).

12.Si fa presente che in merito alla regimazione delle acque meteoriche di scorrimento superficiale si deve prevedere la loro raccolta e convogliamento verso linee di deflusso naturali e dovrà essere evitata la realizzazione di tratti intubati.

13. Scheda n. 6 – Area Ni10 : integrare la sezione "Prescrizioni" per l'area ubicata lungo Via San Rocco con il riferimento al cronoprogramma degli interventi previsti per la mitigazione del rischio indicati nell'elaborato *Relazione geologica per l'analisi di compatibilità idraulica ed idrogeologica* dell'ottobre 2017 (Allegato 2, "Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio - Area 1").

Si fa presente che l'area è ubicata in prossimità di un'emergenza idrica e non è ammessa la realizzazione di vani interrati, in coerenza con l'art.14.1 delle *Norme tecniche di attuazione*.

14. Scheda n. 7 – Area Ni11 : nella sezione "Prescrizioni" indicare che le aree Ni11 sono comprese in una zona soggetta a vincolo per scopi idrogeologici e gli interventi che comportano una modifica o trasformazione d'uso del suolo sono disciplinati dalla l.r. 45/1989 ("Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici") e dalla Circolare n. 3/AMB del 2018.

Per l'area Ni11 ubicata in prossimità del confine con il Comune di Varisella indicare il riferimento al cronoprogramma degli interventi previsti per la mitigazione del rischio indicati nell'elaborato *Relazione geologica per l'analisi di compatibilità idraulica ed idrogeologica* del luglio 2004, (Allegato II, "Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio" - Area 2B).

Inoltre, si rileva che nello stralcio della tav. 6v la fascia di rispetto del corso d'acqua risulta rappresentata in modo errato, specificare che la fascia di rispetto di inedificabilità è di almeno 15 m dalla sponda del corso d'acqua.

Riscontro: Si rimanda alla relazione di controdeduzioni geologiche.

Conclusioni

Sulla base dell'iter istruttorio, e in riferimento agli ambiti di competenza, si ritiene che gli elaborati geologici esaminati siano sostanzialmente conformi ed adeguati al PAI e si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, a seguito dell'accoglimento delle indicazioni prescrittive illustrate nei punti precedenti. Si sottolinea che la presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche e non sostituisce quindi il lavoro del professionista estensore degli studi. Le valutazioni sul quadro del dissesto sopra espresse si basano esclusivamente sui dati e sulle informazioni ad oggi disponibili, rispetto ai quali i professionisti incaricati dal Comune per la redazione degli elaborati geologici ed idraulici, hanno esteso gli studi e le verifiche sul territorio in accordo ai disposti della Circolare PGR 7/LAP/96 e NTE/99.

Sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all'art. 15, c. 3 bis, della L.225/1992 e s.m.i., si ricorda che il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità individuati nell'ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di Protezione Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione degli scenari di rischio che delle procedure d'emergenza da attuarsi per fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree attribuite alle classi di pericolosità IIIb.

Si richiama infine l'esigenza che il Comune invii copia conforme degli elaborati geologici e in particolare la carta del dissesto e la carta di sintesi in formato digitale georeferenziato (preferibilmente files .shp o .sqlite), su supporto informatico o via Posta Elettronica Certificata, secondo le specifiche tecniche di cui al punto 4 della parte II della DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte[1] per consentire la trasposizione del quadro del dissesto e l'aggiornamento dell'elaborato n.2 del PAI, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

Riscontro:
Si prende atto e si conferma l'applicazione delle sopra riportate disposizioni.

OSSERVAZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA B1)

La "Relazione Illustrativa" del Progetto definitivo dovrà contenere esplicito riferimento alla sussistenza dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini stabiliti dalle Norme di Attuazione;

Riscontro: La relazione è integrata con il riferimento citato.